



CITTÀ di SUSA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. 61/18

ORDINANZA PER ISTITUZIONE AREA CARICO E SCARICO MERCI IN VIA RIVO GELASSA

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Vista la richiesta di istituzione spazio di sosta per carico e scarico merci in via Rivo Gelassa, pervenuta in data 05.06.2018 prot. 6278;

Dato atto che è stato effettuato sopralluogo dal quale è emersa la possibilità di istituzione dello stallo di sosta in quanto l'area individuata coincide con gli stalli di sosta preesistenti ed eliminati con il posizionamento dei cassonetti per rifiuti e che spostando a sud tali cassonetti è possibile recuperare tale area;

Considerato che, per effettuare le operazioni di carico e scarico merci senza arrecare intralcio e pericolo alla circolazione veicolare, è necessario individuare un'area appositamente destinata;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

ORDINA

l'istituzione dl posteggio destinato al carico e scarico merci, con limitazione alla sosta di 45 minuti, mediante esposizione di disco orario, in analogia a quanto previsto per la generalità degli stalli di tale tipo esistenti sul territorio della Città.

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnaletica regolamentare da installarsi nella zona interessata a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi di cui all'art. 12 del CDS;



CITTÀ di SUSÀ

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

SUSA, 30.07.2018

Il Comandante Polizia Municipale
E. Caffo